



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 703

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 22 novembre 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):

Plenaria *Pag.* 5

3^a (Affari esteri) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria » 10

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria *Pag.* 15

Sottocommissione per i pareri » 17

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 18

7^a - Istruzione:

Plenaria » 26

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 293) » 37

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 38

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente) . . » 42

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

Plenaria *Pag.* 43

Per la semplificazione:

Plenaria » 45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

Plenaria *Pag.* 47

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria

42^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

*(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre.

Il senatore SARRO (*PdL*), relatore per la 1^a Commissione, rinvia all'introduzione svolta dal presidente Vizzini nella scorsa seduta, limitandosi a sottolineare come il disegno di legge in esame persegua, quale obiettivo prioritario, la riduzione dei costi connessi all'attività politica delle istituzioni regionali, unitamente ad un rafforzamento dei controlli svolti dalla magistratura contabile sulla finanza regionale. È altresì prevista l'estensione dell'area dei comuni interessati dalle misure di favore, adottate per far fronte agli eventi sismici verificatisi in Emilia nello scorso mese di maggio. Nel formulare una valutazione complessivamente positiva sui contenuti del provvedimento, evidenzia peraltro che l'insieme delle tipologie di controllo contenute nel decreto, alle quali occorre ag-

giungere quelle già recate da altri provvedimenti, come la recente legge anticorruzione, potrebbe incidere, in misura significativa, sull'attività amministrativa degli enti locali.

Il senatore PEGORER (*PD*), relatore per la 5^a Commissione, evidenzia in primo luogo che il provvedimento è stato oggetto di numerose e rilevanti modifiche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che hanno interessato sostanzialmente tutti gli articoli del provvedimento.

In particolare, per quel che riguarda le competenze specifiche della 5^a Commissione, nel corso dell'esame da parte della Camera, si sono introdotte disposizioni in favore dei comuni in stato di dissesto con un intervento articolato attraverso tre diverse misure, rinvenibili agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto-legge. È stata introdotta, nel comma 1 dell'articolo 3, una nuova lettera *i-bis*), che integra le disposizioni recate dal testo unico sugli enti locali in materia di concessioni di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale, innalzando i limiti massimi di anticipazione per gli enti locali in dissesto da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

L'articolo 1, completamente modificato dalla Camera dei deputati, concerne il rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni. Al comma 3, si stabilisce che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica di alcuni rilevanti parametri: il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno; l'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione; la sostenibilità dell'indebitamento; l'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

L'intervento legislativo intende colmare un'asimmetria ordinamentale che, allo stato della legislazione vigente, lascia priva di controllo l'area dei principali atti di programmazione delle spese delle Regioni, così come invece è previsto per gli atti dello Stato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994. In tal senso, va letta la disposizione che estende anche alle Regioni il giudizio di parifica sul rendiconto generale (comma 3), che, sotto questo profilo, viene ad integrare e rafforzare quanto già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 in tema di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, colmando un'asimmetria ordinamentale con quanto invece previsto per l'amministrazione statale.

Passando al Titolo II, agli articoli 3 e 4 in tema di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali, va segnalato che le nuove funzioni attribuite agli enti interessati e alla Corte dei conti dovranno essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. L'insieme delle misure previste sono state introdotte al precipuo scopo di assicurare una

gestione degli enti locali ispirata ai principi di correttezza, efficacia ed economicità. Pertanto, i singoli ulteriori adempimenti previsti dalla nuova disciplina vanno ricondotti nell'ambito della loro finalizzazione ad una generale contrazione dei costi di funzionamento degli enti.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, è stata introdotta (articolo 3, comma 1, lettera *r*) una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario. Questa procedura, che è stata definita di pre-dissesto, è finalizzata ad evitare situazioni di crisi che possono alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini.

Per quanto attiene alla disciplina del Fondo di rotazione, il nuovo articolo 243-*ter* del testo unico degli enti locali precisa che il Fondo è finalizzato alla concessione di anticipazioni a sostegno del risanamento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. L'importo massimo attribuibile a ciascun ente locale, a titolo di anticipazione, ammonta a duecento euro per abitante per i comuni, a venti euro per abitante per le province e le città metropolitane, mentre nel testo iniziale era previsto un limite unico di cento euro per abitante.

Il nuovo articolo 243-*quater* del testo unico degli enti locali reca la disciplina procedurale per l'approvazione e il successivo monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

L'articolo 3-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, reca disposizioni volte ad ampliare il complesso di risorse che costituiscono la massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali il cui stato di dissesto sia stato deliberato dopo la data del 4 ottobre 2007 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

All'articolo 4 si istituisce un fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», nello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore dei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

L'articolo 6 provvede allo sviluppo degli strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali e al ruolo della Corte dei conti.

L'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, da una parte specifica meglio il riferimento al conto consuntivo degli enti locali cui fare riferimento per determinare il tetto del taglio dei trasferimenti da operare in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio 2011 e, in secondo luogo, dispone che, per l'anno 2012, nei confronti dei comuni soggetti al patto di stabilità, la riduzione dei trasferimenti prevista per il 2012 non si applica e il corrispondente importo, risultante dai criteri

di riparto, sia attribuito ai comuni stessi ai soli fini dell'estinzione o riduzione anticipata del debito, inclusi gli eventuali indennizzi dovuti.

In particolare, il comma 3, modificato nel corso dell'esame della Camera, novella l'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012 previsto dal comma 6 del medesimo articolo per i comuni assoggettati nel 2012 al Patto di stabilità interno, vale a dire quelli con popolazione superiore ai 5 mila abitanti, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all'estinzione anticipata o alla riduzione del proprio debito attraverso l'utilizzo delle suddette risorse, che vengono a tal fine escluse dai vincoli del Patto di stabilità.

Il comma *6-quater*, introdotto nel corso dell'esame della Camera, stabilisce che, per le finalità di cui al comma *6-bis*, ossia consentire l'estinzione anticipata o, secondo quanto previsto in sede referente, la riduzione anticipata del debito degli enti locali, ai comuni non si applica l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti sottoscritti con la società Cassa depositi e prestiti Spa. Per le medesime finalità, inoltre, è consentita ai comuni l'estinzione parziale dei mutui e dei prestiti con lo stesso istituto anche in deroga ai contratti già sottoscritti.

Rispetto al comma 4, si rileva la possibilità di coesistenza di situazioni diversificate in relazione ai diversi Comuni, in quanto le modifiche apportate al testo, in sede di esame in Commissione presso la Camera, hanno eliminato il divieto, per i comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate all'interno del limite temporale fissato al 30 giugno 2013.

Con riferimento al comma 6, si osserva che esso ridefinisce l'ambito oggettivo del regolamento da emanare, volto ad individuare, per gli immobili non frazionabili ad utilizzazione mista, gli elementi rilevanti ai fini del riconoscimento del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali, in relazione alla corretta applicazione dell'IMU (così nel testo previgente), ma anche i requisiti che consentono di individuare se l'attività viene svolta con modalità non commerciali, permettendo quindi di determinare l'ambito dell'esenzione dall'IMU.

L'articolo 11 contiene le misure per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012.

Più in particolare, le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *a*), numeri da 1) a 4), modificano alcuni articoli del decreto-legge n. 74 del 2012, allo scopo di consentire una rapida attuazione dell'articolo *3-bis* del decreto n. 95 del 2012, che riguarda la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

Il numero 5) della lettera *a*) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 7 del richiamato decreto n. 74 del 2012, al fine di escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate appunto dagli eventi sismici, dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

Il numero 5-*bis*) della lettera a), aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera, posticipa, infine, dal 6 giugno al 30 settembre 2012, la data entro la quale devono essere stati autorizzati gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle zone colpite dal sisma per poter accedere agli incentivi vigenti alla data della richiesta.

I commi da 7 a 13 riguardano i finanziamenti agevolati alle imprese colpite dal sisma in Emilia Romagna.

In conclusione, ricorda come il disegno di legge n. 3570 rappresenti il risultato di un attento esame svolto dalla Camera dei deputati, finalizzato ad individuare, anche attraverso l'audizione delle realtà associative interessate, una soluzione quanto più possibile equilibrata sulle diverse tematiche affrontate.

Il presidente VIZZINI, in assenza di richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3575) Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore SARRO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 3575, ricordando che esso è finalizzato a garantire l'immediata vigenza di una serie di misure di favore, introdotte in sede di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 (atto Senato n. 3570).

Il relatore PEGORER (*PD*) si sofferma sul disegno di legge in titolo, evidenziando come esso sia finalizzato a garantire l'immediata vigenza di una speciale procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa, che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la costruzione degli immobili danneggiati, la possibilità di chiedere agli istituti di credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato e della durata massima di due anni, per provvedere al pagamento dei debiti tributari e contributivi precedentemente sospesi. Peraltro, con il disegno di legge n. 3575 viene ampliata la platea dei beneficiari del finanziamento in linea con quanto previsto dalla Camera in sede di conversione del disegno di legge n. 3570.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(3496) Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

(Esame e rinvio)

Il presidente DINI introduce brevemente l'esame del provvedimento, finalizzato a disciplinare i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan. Specifica inoltre che, non esistendo formali rapporti diplomatici bilaterali, non è stato possibile sottoscrivere un vero e proprio accordo ma la materia è in ogni caso regolata con disegno di legge.

Il senatore COSTA (*PdL*), relatore per la 6^a Commissione, rimarca l'importanza del disegno di legge, il cui contenuto è stato concordato tra le autorità italiane e quelle di Taipei, sottolineando che esso potrà consentire di eliminare il fenomeno della doppia imposizione. Per una disamina più dettagliata degli aspetti di competenza della 6^a Commissione finanze e tesoro, rinvia al testo scritto della propria relazione, che consegna alla Presidenza per essere messo a disposizione degli altri Commissari.

Il senatore CABRAS (*PD*), relatore per la Commissione Affari esteri, illustra, per le parti di propria competenza, il provvedimento in titolo, che reca disposizioni fiscali in relazione ai rapporti tra il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano e il territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale, Ministero delle finanze, di Taipei. Esso disciplina quindi gli aspetti fiscali inerenti alle relazioni economiche poste in essere tra i residenti dei due territori.

Il disegno di legge delinea il quadro giuridico di riferimento per gli operatori italiani operanti nel territorio di Taipei. Le disposizioni di cui trattasi ricalcano, nella sostanza, gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni aspetti, dovuti a particolarità dei sistemi fiscali dei due territori, in particolare la tassazione delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità, nonché la mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma.

Nel rinviare per gli aspetti di dettaglio alla precedente relazione del relatore Costa richiama le disposizioni sull'efficacia della legge. L'articolo 30 prevede che le disposizioni hanno effetto alla data in cui l'Ufficio italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei e l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia si informeranno dell'avvenuta emanazione, da parte dei rispettivi territori, di analoghe disposizioni interne regolatorie delle misure per evitare le doppie imposizioni. Inoltre, le stesse disposizioni hanno efficacia fino a quando l'analoga disposizione è applicata in ciascun territorio, secondo il principio di reciprocità.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento

Il senatore BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), Presidente della 6^a Commissione, riservandosi un più ampio intervento in sede di discussione generale, osserva che lo schema di accordo sottoposto all'esame delle Commissioni riunite rappresenta, allo stato attuale delle relazioni internazionali, l'unico strumento giuridico per introdurre una regolamentazione tra lo Stato italiano e le autorità che amministrano il territorio di Taipei, in ambito fiscale, al fine di evitare il fenomeno della doppia imposizione, non risultando possibile il ricorso allo strumento formale dell'accordo bilaterale.

Il relatore CABRAS (*PD*) sottolinea come l'intesa sottostante al disegno di legge in esame sia stata raggiunta con il consenso della Repubblica popolare cinese.

Il presidente DINI riterrebbe utile sapere se anche altri Stati abbiano raggiunto analoghe intese contro le doppie imposizioni con Taiwan.

Il sottosegretario DE MISTURA fa presente che il disegno di legge in esame si inserisce pienamente nelle finalità di politica estera di individuazione di nuove opportunità per le imprese italiane all'estero e, in particolare, nel continente asiatico. Cita nel dettaglio i dati economici più recenti dell'economia taiwanese e dell'import-export con l'Italia. La costante crescita del PIL è un dato sintomatico del dinamismo dell'economia locale. Auspica che il disegno di legge possa favorire l'incremento dell'interscambio commerciale tra l'Italia e l'isola di Taiwan, oltre a incentivare maggiori investimenti taiwanesi in Italia.

Rileva infine come l'intesa con Taiwan risulti coerente con la politica estera nei confronti della Repubblica popolare cinese, al pari dell'impostazione di numerosi altri Paesi che intrattengono relazioni economico culturali con la Cina.

Il sottosegretario CERIANI ritiene doveroso fornire un'informativa generale alle Commissioni riunite sulle caratteristiche del disegno di legge, rimarcandone, come del resto già segnalato dei relatori e dal sottosegretario De Mistura, la peculiare natura rispetto agli ordinari disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Per quanto attiene agli ambiti di maggior rilievo per la 6^a Commissione, precisa che le disposizioni contenute nel disegno di legge ricalcano nella sostanza gli schemi negoziali adottati sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), discostandosene solo per taluni profili, correlati alle specificità dei sistemi fiscali dei due territori interessati. Rileva quindi che il provvedimento risponde in ogni caso a uno schema diffuso e ampiamente conosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala al presidente Dini che in Italia sono in vigore circa 80 provvedimenti corrispondenti al tipo di schema sul quale si basa il disegno di legge e che, sul piano dei rapporti internazionali, si tratta di uno strumento molto diffuso. Nel fornire alcuni ragguagli più specifici, segnala che lo schema trova origine in epoche nelle quali si privilegiava l'accordo tra giurisdizioni, per prevenire il fenomeno delle doppie imposizioni e favorire le relazioni economiche internazionali. Come ricordato in premessa, tale schema generale è stato poi accolto e ulteriormente affinato dall'OCSE per favorire gli investimenti tra operatori economici appartenenti a diversi Paesi, in un'ottica di sostegno alla crescita economica globale, alla cooperazione economica e all'allentamento delle tensioni internazionali. Precisa inoltre che la cooperazione in ambito fiscale tra Stati è sempre proceduta in modo più celere e avanzato rispetto a quella sul piano delle relazioni diplomatiche generali tra Paesi. Ciò è confermato dalla circostanza che l'Organizzazione mondiale delle dogane, costituita tra le autorità doganali dei diversi Stati, è stato l'unico organismo che ha continuato a operare anche durante il periodo storico della guerra fredda.

Il presidente DINI auspica che si proceda con celerità con l'esame del provvedimento i cui effetti saranno sicuramente vantaggiosi per le imprese italiane e per l'economia nazionale. Il pieno inserimento con le re-

lazioni diplomatiche con la Cina costituisce un fattore positivo in tal senso. Occorre eliminare ogni pericolo di svantaggio competitivo dal punto di vista fiscale. Le stime sul rischio di minor gettito sono state infatti bilanciate con le previsioni di incremento dell'interscambio commerciale, avendo presente il più ampio quadro economico complessivo.

Il senatore LAURO (*PdL*) riservandosi un intervento più articolato in sede di discussione generale, prende atto con favore delle puntualizzazioni svolte dal sottosegretario Ceriani e sottolinea che la corrispondenza tra il contenuto del disegno di legge e lo schema generale accolto dall'OCSE rappresenta un ulteriore elemento a garanzia della bontà dell'articolato. Rivolge quindi al sottosegretario Ceriani due richieste di chiarimenti, la prima delle quali concerne l'esigenza di fornire alle Commissioni riunite una stima degli effetti finanziari del disegno di legge in termini di minori entrate per l'erario. La seconda richiesta di chiarimenti riguarda invece l'opportunità di specificare se sono state previste procedure specifiche per la risoluzione del contenzioso tra gli operatori economici e le autorità fiscali di uno dei Paesi interessati per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

Il sottosegretario CERIANI, replicando ai quesiti postigli, specifica anzitutto che l'articolo 31 del disegno di legge ne reca la copertura finanziaria e ne quantifica gli oneri, in termini di minori entrate, nell'importo di 488.500 euro su base annua, a decorrere dall'esercizio finanziario per il 2013. Al di là di tale specifica puntualizzazione, osserva, su un piano metodologico più generale, come risulti difficoltoso quantificare *ex ante* con precisione gli effetti finanziari recati da provvedimenti analoghi a quello in esame: infatti la stima di previsione delle conseguenze di carattere finanziario dovrebbe essere basata sull'effettuazione di proiezioni sul maggiore o minore grado di sviluppo degli investimenti *cross-borders* tra gli operatori dei due Paesi interessati, per effetto dell'introduzione di una disciplina bilaterale che delimita i rispettivi poteri impositivi e di prelievo delle autorità fiscali nazionali. Insiste infatti sulla circostanza che si deve considerare come il disegno di legge in esame, analogamente ad altri provvedimenti della medesima tipologia, intende recare un vantaggio diretto all'economia italiana, favorendo l'avvio e l'effettuazione di investimenti da parte degli operatori nazionali nei territori dei due Paesi coinvolti. Pertanto, come anticipato in precedenza, la stima e la quantificazione degli effetti finanziari di un accordo per evitare le doppie imposizioni presupporrebbe la preventiva definizione e verifica della quantità e qualità degli investimenti economici che potrebbero essere realizzati. Segnala inoltre che occorre considerare che in sede di negoziato tra le rispettive autorità nazionali la previa quantificazione degli effetti finanziari, in termini di minori entrate, è effettuata con una valutazione di larga massima e non rappresenta l'obiettivo principale del negoziato stesso. In ogni caso precisa che anche il fisco italiano potrebbe beneficiare dalla realizzazione nel territorio nazionale di base imponibile da parte delle im-

prese provenienti dal territorio di Taipei nonché dalla realizzazione di utili da parte delle imprese italiane nello stesso territorio di Taipei, nel caso essi fossero riportati in Italia. Un ulteriore profilo da tener presente ai fini della valutazione degli effetti finanziari riguarda la scelta della forma giuridica da parte della singola impresa di uno dei due Paesi.

In secondo luogo segnala che il disegno di legge detta norme specifiche sulle procedure di risoluzione del contenzioso tributario, prevedendo anche forme di consultazione tra le competenti autorità fiscali nazionali, e aggiunge che gli operatori economici, di uno dei due Paesi, sono ovviamente sottoposti alla legislazione fiscale presente nel territorio in cui essi operano, per quanto riguarda la disciplina degli accertamenti, della riscossione e del contenzioso.

Il presidente della 6^a Commissione BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) coglie l'occasione per svolgere alcune osservazioni critiche di carattere più generale, muovendo dall'analisi della quantificazione degli oneri connessi al disegno di legge. Lamenta infatti la condizione in cui il decisore politico italiano è costretto a operare, per quanto riguarda in particolare la verifica degli effetti finanziari ed economici dei provvedimenti di legge. Infatti al Parlamento viene sottoposto un quadro informativo statico e basato sull'analisi dei dati di consuntivo del passato, stante l'incapacità degli organi tecnici presenti all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze di adottare metodi di valutazione prospettica. Diversamente da altri Paesi, manca in Italia un organismo terzo che sia in grado di compiere una valutazione economico-finanziaria dei disegni di legge anche in tale chiave, per orientare le decisioni del Parlamento e del Governo. Al contrario, le strutture tecniche del Ministero operano in un contesto caratterizzato da irresponsabilità e arbitrarietà nel fornire l'analisi degli effetti finanziari di una disposizione di legge. Nel caso specifico del disegno di legge stigmatizza il fatto che sia stato fornito, con la stima degli effetti finanziari, un importo comprendente cifre di eccessivo dettaglio e assolutamente insignificanti sul piano della finanza pubblica e della valutazione degli effetti del provvedimento.

Il presidente DINI dopo aver prospettato la possibilità di un'ulteriore seduta nella prossima settimana per concludere la discussione generale, propone di fissare il termine per gli emendamenti a venerdì 7 dicembre 2012, alle ore 12.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente e il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria**803^a Seduta**

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE, riprendendo l'esame degli emendamenti precedentemente sospesi all'articolo 10, conviene con il relatore circa l'onerosità delle proposte 11.32, 11.42, 11.48, 11.55, 11.63, 11.65 e 11.69. Considererebbe, invece, necessaria una relazione tecnica per escludere la presenza di oneri negli emendamenti 11.53, 11.54 e 11.64.

Il senatore GIARETTA (PD) chiede che l'emendamento 12.0.3 sia accantonato per un maggiore approfondimento.

Il relatore LATRONICO (PdL) segnala l'opportunità di un analogo accantonamento per ciò che attiene la proposta 12.0.4.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE considera effettivamente onerosi gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.0.5, 13.20, 13.23, 13.21, 13.22, 13.24, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.8 (testo 2) mentre la complessità della proposta 12.29 rende

impossibile una quantificazione degli oneri in assenza di relazione tecnica. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 13.0.1 e per le successive proposte 14.3, 14.4, 15.47, 15.0.2, 16.0.3 e 16.0.4.

Il senatore GIARETTA (*PD*) conviene con il relatore circa l'onerosità degli emendamenti 14.15, 14.29, 14.30, 14.35 e 14.0.2 e sulla difficoltà di ritenere sufficiente la copertura apprestata agli emendamenti 14.28 e 14.34.

Il PRESIDENTE considera difficoltoso lo svolgimento delle complesse attività previste dagli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4 in condizioni di invarianza di spesa. Le proposte 15.10, 15.11 e 15.12 non paiono comportare innovazioni particolarmente costose per le dotazioni della pubblica amministrazione, cosicché il parere potrebbe essere di semplice contrarietà. Viceversa, gli emendamenti 15.18, 15.19, 15.23, 15.24, 15.25, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13 e 15.0.14 recano maggiori oneri per la finanza pubblica, come messo in luce dal Relatore ed altrettanto deve considerarsi per gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.4.

Il relatore LATRONICO (*PdL*), alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, dall'articolo 11 all'articolo 16, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.32, 11.42, 11.48, 11.55, 11.63, 11.65, 11.69, 11.53, 11.54, 11.64, 12.7, 12.8, 12.23, 12.0.2, 12.0.5, 12.29, 13.20, 13.23, 13.21, 13.22, 13.24, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.8 (testo 2), 14.3, 14.4, 14.15, 14.29, 14.30, 14.35, 14.0.2, 14.28, 14.34, 14.0.3, 14.0.4, 15.47, 15.18, 15.19, 15.23, 15.24, 15.25, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 16.0.3 e 16.0.4. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 15.10, 15.11 e 15.12. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai medesimi articoli da 11 a 16. Rimane sospeso l'esame sugli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4 nonché su tutte le riformulazioni e sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli a partire dall'articolo 17.».

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria della Commissione, è convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 9,35.

Sottocommissione per i pareri

200^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,35.

(3571) BETTAMIO e PALMIZIO. – *Affidamento alla Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS (FISP-MED) della costituzione dell'Osservatorio euromediterraneo-Mar Nero sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge in titolo, segnalando l'opportunità di acquisire un'apposita relazione tecnica del Governo.

Il presidente AZZOLLINI conviene con la proposta del Relatore e preannuncia che sarà formulata idonea richiesta all'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria**403^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) introduce, per i profili di competenza, l'esame del disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura con modificazioni dalla Camera dei deputati in data 13 novembre, che si compone di 14 articoli, organizzati in tre titoli. Il titolo I (Regioni – articoli 1-2) contiene misure che investono la gestione finanziaria e i costi della politica nelle Regioni; il titolo II (Province e Comuni – articoli 3-10) concerne l'organizzazione, anche finanziaria, degli enti locali; il titolo III (Sisma del maggio 2012 – articoli 11-12) contiene ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Procedendo ad analizzare le tematiche di maggiore interesse della Commissione, segnala anzitutto una serie di disposizioni recate dall'articolo 9.

Il comma 2 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla provincia

presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli.

Il comma 3, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, posticipa alcuni termini in materia di IMU. In particolare posticipa dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 il termine a disposizione dei comuni per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU; differisce i termini per la presentazione della dichiarazione IMU, originariamente fissati al 30 settembre 2012, consentendo di presentarla entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni.

Il comma 4, modificato dalla Camera, proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall'articolo 7, comma 2, lettere da *gg-ter*) a *gg-septies*) del decreto-legge n. 70 del 2011. Di conseguenza viene prorogato alla medesima data l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e *25-bis* del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni, a titolo gratuito, con l'Agenzia delle entrate, dirette ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato, alle altre ONLUS, alle organizzazioni di promozione sociale ed alle associazioni e fondazioni riconosciute operanti in determinati settori.

Il comma 6 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare l'eventuale rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.

Il comma *6-bis* dell'articolo 9, introdotto dalla Camera, prevede che entro febbraio 2013 si provveda alla verifica del gettito IMU dell'anno 2012 e che, in base alla suddetta verifica, si provveda all'eventuale, conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, previa rideterminazione della relativa copertura finanziaria.

Altre tematiche di interesse della Commissione sono contenute nell'articolo 11, recante una serie di disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Ricorda che con il decreto-legge n. 74 del 2012 sono state adottate le prime disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato i territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Ulteriori disposizioni in favore dei territori colpiti dai citati eventi sismici sono previste nei decreti-legge n. 83 e n. 95 del 2012. In particolare con l'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012 sono state previste ulteriori

misure per la ricostruzione volte all'apprestamento urgente di moduli abitativi provvisori nonché di moduli destinati ad uso scolastico ed edifici pubblici. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 consente che i contributi per la ricostruzione degli immobili ubicati nelle zone colpite dal sisma siano concessi anche mediante finanziamenti agevolati, i cui relativi contratti sono assistiti da garanzia statale nel limite di 6 miliardi di euro. I beneficiari dei finanziamenti agevolati usufruiscono inoltre di un credito di imposta pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

Al riguardo segnala anzitutto il comma 1, lettera *a*), numero 5, finalizzato ad escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici citati dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.

La lettera *b*) del comma 1 è invece volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, specificando che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga dal 30 novembre 2012 al 31 maggio 2013 il termine previsto ai fini della dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, limitatamente ai fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici. Il comma 1-*quater*, introdotto dalla Camera, estende l'applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma al comune di Motteggiana.

Il comma 2 dell'articolo 11 interviene all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.

Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 16 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio. Il comma 6 proroga dal 30 novembre al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I commi da 7 a 12 infine disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contri-

buti e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013.

Con riguardo al comma 7-*bis* dell'articolo 11, aggiunto alla Camera, svolge alcuni rilievi di merito, di cui preannuncia l'inserimento nella proposta di parere, evidenziando che i titolari di reddito di lavoro autonomo sembrano attualmente esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni per la concessione dei prestiti agevolati, riservata, allo stato attuale, ad altri soggetti, tra i quali segnala in particolare i titolari di reddito di impresa. Rimarca che la disposizione introdotta alla Camera sembra porre problematiche dai riflessi economico-finanziari, con specifico riguardo a una possibile disparità di trattamento tra i titolari di reddito di impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo, che potrebbero lamentare il differente trattamento previsto che, ove non giustificato da criteri di ragionevolezza, potrebbe dar luogo a contenzioso con possibili ricadute finanziarie per l'erario. In secondo luogo la disposizione prevede la necessaria previa integrazione della convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'ABI per la concessione dei prestiti finanziari agevolati a favore di alcune categorie di beneficiari introdotte dalla Camera. Nel merito ritiene debba essere chiarita la portata normativa della predetta integrazione che, ove intesa in termini finanziari, anche con riferimento al tetto di 6 miliardi di euro, potrebbe comportare maggiori oneri per il riconoscimento di maggiori somme a titolo di credito di imposta calcolato sugli interessi passivi da finanziare.

Il presidente BALDASSARRI dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) apprezza la decisione assunta dalla Presidenza di consentire una tempestiva calendarizzazione e discussione del disegno di legge, soprattutto alla luce della contemporanea presenza in Senato di importanti provvedimenti governativi il cui esame risulta piuttosto concentrato. Nel merito del provvedimento, e su un piano più generale, ritiene indubbio che le vicende poco lineari denunciate dalla stampa nella gestione finanziaria delle amministrazioni locali hanno suscitato un'opportuna reazione, inducendo il Governo a introdurre norme più rigorose nell'ottica di favorire un'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori locali, un maggior grado di efficienza e una più trasparente gestione delle risorse. Rammenta che la riforma del titolo V della Costituzione era finalizzata ad attuare un ampio decentramento amministrativo, favorendo l'autonomia finanziaria e decisionale degli enti locali. Purtroppo in tale contesto sono emerse numerose anomalie e distorsioni, che ritiene senz'altro meritevoli di una risposta netta da parte del Governo, definendo regole più chiare di responsabilità onde evitare il ripetersi di tali errori. Tuttavia esprime perplessità per alcuni indirizzi di carattere marcatamente centralistici. In particolare, in riferimento alle funzioni del segretario comunale, rileva negativamente che con il decreto-legge si determina un non condivisibile ritorno al passato, riducendo i margini di autonomia degli enti locali e restituendo peso decisionale

alla figura del segretario comunale. Ritiene si sia in presenza di una scelta politicamente errata che danneggia le autonomie locali e il ruolo dei territori, sia per quanto riguarda il libero sviluppo delle economie locali sia in relazione alla possibilità di un maggiore autogoverno. Esprime l'auspicio che la definitiva fissazione e attuazione dei fabbisogni *standard* possano recare risultati più soddisfacenti, in termini di gestione finanziaria degli enti locali.

Giudica positivamente le norme che il decreto-legge, all'articolo 11, dedica al tema delle conseguenze del sisma del maggio 2012, riconoscendone la capacità di fronteggiare le emergenze più immediate e dando atto al Governo di aver ricercato e individuato soluzioni – ancorché non sempre lineari – alle quali è comunque ascrivibile una valenza positiva per quanto attiene alla questione del rinvio dei termini e delle scadenze per i versamenti tributari e contributivi. Tale previsione va incontro a una concreta esigenza delle popolazioni danneggiate dal sisma e non si può quindi considerare come concessione di un regime di favore.

Per quanto concerne i rilievi formulati dalla relatrice Germontani in merito ai soggetti interessati dall'accesso ai prestiti agevolati per il pagamento dei tributi e contributi chiede al Governo di confermare che la questione riscontrata è stata risolta con il successivo decreto-legge n. 194 del 2012 (atto Senato n. 3575), con l'inclusione, nella platea dei potenziali fruitori, anche dei titolari di reddito di lavoro autonomo.

Chiede poi alla relatrice di inserire nella proposta di parere un'osservazione concernente la possibilità di prevedere forme di rateizzazione del versamento dei contributi previdenziali in precedenza non versati, attenuando il rischio di ulteriori diminuzioni del reddito di lavoro dipendente. Una seconda questione, da inserire nel parere, riguarda le aziende, prevalentemente artigianali e di medio-piccole dimensioni (pari al 25 per cento del totale di quelle presenti nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dal sisma), che hanno subito un danno non direttamente legato all'evento calamitoso, ma strettamente connesso con il conseguente forte rallentamento del ciclo economico locale, con una marcata riduzione del fatturato realizzato negli ultimi mesi. Giudica evidente che tali imprese molto difficilmente potranno far fronte alle scadenze fiscali rinviate al 16 dicembre e invita quindi il Governo a valutare la possibilità di ammetterle a fruire dei prestiti agevolati per il pagamento dei tributi e contributi sospesi, sottolineando che, a proprio giudizio, tale beneficio non sarebbe configurabile in termini di aiuto di Stato. Sotto tale riguardo, sottopone al Governo la proposta di fissare limiti e requisiti ben precisi onde evitare un uso strumentale del beneficio, la cui concessione deve essere strettamente correlata a una documentata diminuzione del fatturato in conseguenza della crisi economica che ha investito le zone colpite dal sisma. Per quanto riguarda l'individuazione delle necessarie risorse, osserva che si potrebbe verificare la capienza del limite massimo della garanzia dello Stato relativamente ai finanziamenti concedibili dalla Cassa depositi e prestiti, considerato il limitato numero delle aziende che sarebbero ammesse al beneficio. Su un piano più propriamente politico, segnala che indagini recen-

temente svolte nei territori colpiti dimostrano come sia ormai diffusa presso le popolazioni locali una percezione negativa dello Stato che viene visto come un soggetto distante e indifferente rispetto alle loro problematiche. Infine sottopone alla valutazione del Governo l'opportunità di prevedere un ulteriore breve differimento del termine per i versamenti fiscali attualmente già prorogato al 16 dicembre, affinché i soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti agevolati dispongano di tempi adeguati per adempiere ai numerosi passaggi burocratici necessari ad avviare le istanze.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), nel ritenere pienamente condivisibili le osservazioni testé svolte dal senatore Barbolini riguardo all'attuale opportunità di prevedere misure in favore delle piccole imprese danneggiate dal sisma, si sofferma sull'articolo 3, recante alcune disposizioni sulla disciplina dell'IMU. Al riguardo, dopo aver ricordato l'introduzione di tale tributo con riferimento al periodo di imposta in corso, ne lamenta in generale gli effetti negativi sui bilanci delle famiglie, ritenendo inoltre ingiustificata la reintroduzione del prelievo sulla prima casa.

Rappresenta al Governo l'esigenza di modificare radicalmente le politiche fiscali e di bilancio, che necessiterebbero di interventi di stimolo dell'economia e di sostegno dei redditi se si vuole realmente uscire dalla crisi. Al contrario, nello stato attuale, gli indirizzi di politica economica del Governo sono caratterizzati da un non auspicabile irrigidimento, a causa degli stringenti vincoli di bilancio imposti dall'Unione europea. Nell'attuale scenario negativo richiama l'attenzione sulla situazione di grave crisi in cui versa il settore immobiliare, lamentando il fatto che anche l'attuale Governo, non ha approntato misure di sostegno e ha anzi contribuito a una caduta del valore degli immobili con l'introduzione dell'IMU.

Dopo aver giudicato positivamente il comma 5 dell'articolo 9, con il quale si intende agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille in favore del terzo settore, ricordando anche i disegni di legge esaminati dalla Commissione su tale materia, preannuncia la presentazione di un emendamento soppressivo dell'esenzione dall'IMU a favore delle fondazioni bancarie, traendo spunto dal fatto che il decreto-legge, all'articolo 9, comma 6, interviene sulla disciplina dei requisiti per determinare il carattere non commerciale delle attività svolte, ai fini dell'applicazione del tributo citato.

Il senatore VEDANI (*LNP*), pur giudicando condivisibili le disposizioni concernenti le zone colpite dal sisma del maggio 2012, di cui auspica una celere approvazione, rimarca tuttavia come nel decreto-legge sia dato riscontrare elementi molto discutibili, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione, come le norme che intervengono sulla disciplina dell'IMU.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la discussione generale e invita la relatrice Germontani a

illustrare alla Commissione il proprio orientamento in merito alla predisposizione del parere.

La relatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) preannuncia la presentazione di un parere favorevole nel quale intende recepire i rilievi formulati dal senatore Barbolini. In particolare, preannuncia l'intenzione di formulare come condizione la proposta concernente la rateizzazione dei contributi previdenziali e come osservazioni il rilievo riguardante la concessione di benefici alle aziende che hanno subito danni non diretti e quello relativo a un ulteriore breve differimento delle scadenze fiscali.

Il senatore MUSI (*PD*) richiama l'attenzione della relatrice e della Commissione sulle previsioni recate dal comma 4 dell'articolo 11, in base al quale, in deroga alla normativa generale sulla previdenza complementare, si consente ai residenti nelle province colpite dal sisma, aderenti alle forme pensionistiche complementari, la possibilità di richiedere un'anticipazione sulle rispettive posizioni individuali, maturate nei fondi pensione a cui sono iscritti, per l'acquisto della prima casa, per ristrutturazioni edilizie o per ulteriori esigenze, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione. Al riguardo, chiede che nel parere si evidenzi innanzitutto la necessità di individuare in modo più corretto i destinatari della disposizione citata, non facendo riferimento alle province elencate dal comma 4, ma assumendo come criterio di individuazione dei beneficiari quello della residenza nei comuni elencati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012. In secondo luogo, fa presente la propria netta contrarietà al meccanismo prospettato, che pone il rischio di un depauperamento progressivo del trattamento pensionistico a carico delle forme complementari. Per tale motivo, ritiene che nel parere si debba specificare che l'obiettivo di rendere disponibile una maggiore liquidità per i lavoratori deve essere realizzato attraverso diversi meccanismi normativi, come quello proposto dal senatore Barbolini in merito alla rateizzazione dei contributi previdenziali.

Il sottosegretario CERIANI, riservandosi un ulteriore intervento nella prossima seduta, fa presente che, pur essendo il Governo certamente non insensibile alle esigenze prospettate dal senatore Barbolini, tuttavia, nel doversi valutare e individuare le soluzioni tecnicamente più compatibili con il quadro attuale, lo stesso Esecutivo sta proseguendo il confronto con la Commissione europea nell'esaminare la compatibilità dei benefici fiscali concessi in passato alle imprese italiane, in presenza di eventi calamitosi, con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Segnala, infatti, il punto di vista della Commissione secondo cui tali benefici, ove concessi estensivamente anche ai soggetti non direttamente danneggiati da un evento calamitoso, sono suscettibili di essere qualificati come aiuti di Stato, in quanto in grado di alterare il regime di concorrenza del mercato, favorendo i beneficiari.

Su un piano più generale ricorda alla Commissione che i risultati di bilancio che lo Stato italiano realizzerà al termine del 2012 saranno fondamentali, non solo per consolidare il risanamento e l'equilibrio dei conti pubblici, ma anche per chiudere la procedura di infrazione a carico dell'Italia in materia di patto di stabilità. Ribadisce pertanto come sia fondamentale il rispetto degli obiettivi concordati in sede europea. Pertanto le misure proposte o sollecitate potranno essere accolte solo se saranno compatibili con tale quadro.

La relatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), preso atto delle indicazioni finora emerse, assicura che ne terrà conto ai fini della stesura del parere, che si riserva di sottoporre alla Commissione nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria**431^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta 20 novembre scorso.

Il senatore RUSCONI (PD) deplora che non sia ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Qualora esso non dovesse giungere prima dell'inizio della sessione di bilancio, ciò costituirebbe a suo giudizio un atto gravissimo di sabotaggio nei confronti del disegno di legge. Stigmatizza pertanto con forza la situazione che si è verificata preannunciando che ne trarrà le conseguenti valutazioni politiche.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano state chieste alcune modifiche allo schema di parere presentato dal relatore nella seduta pomeridiana del 14 novembre. Riassumendo l'incarico di relatore, in assenza del senatore Bevilacqua, dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale è stata chiarita in premessa la peculiarità di contenuti digitali previsti all'articolo 11 del decreto-legge in esame rispetto alla versione *on line* dei libri di testo di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, attualmente vigente, ed è stata riformulata la condizione di cui alla lettera *a*). A tale ultimo riguardo fa presente di aver inserito una graduazione dell'applicazione dell'articolo 11, distinguendo per ordini e gradi di scuola.

Il senatore RUSCONI (*PD*) tiene a precisare che nel dibattito di ieri si era registrata una convergenza sulla proroga di un anno dell'entrata in vigore dell'articolo 11, tanto che non erano state sollevate obiezioni alla sua richiesta di rafforzamento della condizione di cui alla lettera *a*) proposta dal relatore Bevilacqua, nel senso di sottolineare il carattere necessario, anziché preferibile, di tale posticipazione. La condizione riformulata dal Presidente relatore si colloca invece in una prospettiva diversa, che a suo giudizio non corrisponde a quanto emerso nella seduta di ieri. Pur riconoscendo che l'Esecutivo difende l'adozione del digitale già a partire dal prossimo anno, domanda le ragioni di tale riformulazione, rilevando peraltro che anche i relatori in Commissione di merito hanno presentato una specifica proposta emendativa all'articolo 11, finalizzata allo slittamento di un anno.

Circa la condizione di cui alla lettera *b*), ne suggerisce un ulteriore rafforzamento sollecitando l'Esecutivo a trovare risorse adeguate per assicurare l'abbassamento dell'IVA, altrimenti si tratta di una mera raccomandazione.

Invita altresì ad assicurare che anche i contenuti digitali della versione mista tuttora utilizzata possano essere acquistati separatamente in rete.

Il senatore PITTONI (*LNP*) ravvisa talune discrasie nella condizione espressa alla lettera *b*) ed invoca una chiara esplicitazione della necessità di ridurre l'IVA su tali prodotti digitali.

Il senatore VITA (*PD*) registra una convergenza trasversale tra tutte le forze politiche sulla necessità di una maggiore prudenza nella applicazione dell'articolo 11, testimoniata anche nella Commissione di merito, a

differenza dell'atteggiamento del Governo, che invece sollecita più tempestività.

Ritiene tuttavia che il nodo centrale del dibattito sia l'inclusione o meno del costo per l'acquisto dei supporti tecnologici nel cosiddetto «tetto di spesa» previsto per le famiglie. Invita pertanto a prestare particolare attenzione a tale tema evitando di generare false promesse ai cittadini. Chiede dunque che sia inserita una specifica condizione affinché le spese per gli apparecchi impiegati nella fruizione della didattica digitale siano considerati al di fuori del tetto summenzionato e siano a carico dello Stato.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) mette in luce il valore formativo sotteso all'impiego delle nuove risorse tecnologiche, rilevando criticamente come sia stato finora enfatizzato solo il lato economico. Al riguardo reputa infatti essenziale destinare apposite risorse all'aggiornamento obbligatorio dei docenti, atteso che l'uso della tecnologia impone anche nuove metodologie didattiche. Suggerisce dunque di inserire nelle condizioni un preciso riferimento affinché la generalizzazione del digitale sia subordinata ad un completo aggiornamento degli insegnanti.

Propone poi di introdurre un'osservazione sulla necessità di compiere una valutazione preliminare sull'utilizzo degli strumenti informatici già in vigore, come ad esempio le lavagne interattive multimediali (LIM), per comprendere lo stato di avanzamento finora realizzato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ribadisce che la legislazione vigente già prevede la presenza del libro misto. Alla luce delle considerazioni testè espresse, propone di posticipare di un anno la graduazione inserita nella condizione di cui alla lettera *a*), partendo dall'anno scolastico 2014-2015.

La senatrice DE FEO (*PdL*) evidenzia l'alto costo dei supporti informatici per le famiglie, soprattutto se numerose. Domanda altresì quale sia la percentuale dell'IVA su tali prodotti e quale sia il costo annuale dell'eventuale *leasing*. Fa notare peraltro che detti supporti sono soggetti a continue evoluzioni tecnologiche, tali da rendere necessario un nuovo acquisto a distanza di poco tempo.

In ultima analisi riferisce circa uno studio, compiuto in Giappone, sugli effetti nocivi sui ragazzi, in termini di abbassamento della vista, derivanti dall'impiego frequente di strumenti a video.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) si dichiara favorevole alla proposta di slittare di un anno l'entrata in vigore dell'articolo 11. Esplicita altresì la distinzione tra la legislazione attuale, basata sulla versione *online* scaricabile da *internet* e sul libro misto, e il provvedimento in esame, precisando che i contenuti digitali integrativi per i nuovi libri misti rappresenteranno un ulteriore passo in avanti dato in particolare dalla interattività.

Manifesta poi la disponibilità a rendere esplicita l'esigenza di una specifica formazione degli insegnanti, a rafforzare la condizione di cui

alla lettera *b*) e ad inserire un'ulteriore condizione riguardante l'esclusione del costo delle apparecchiature digitali dal tetto di spesa, nel senso esposto dal senatore Vita.

Il sottosegretario Elena UGOLINI, alla luce della disponibilità del Presidente relatore di prevedere un avvio a partire dall'anno scolastico 2014-2015, suggerisce di espungere allora la graduazione dell'applicazione con la distinzione delle singole classi.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), pur non manifestando contrarietà sulle posizioni finora espresse, invoca un atto di coraggio, tenuto conto della grande capacità di adattamento dei ragazzi. La questione è a suo giudizio prettamente economica, per cui si potrebbe ipotizzare una standardizzazione del costo dei cosiddetti «*tablet*». Ritiene infatti che l'Italia non possa restare indietro sul piano della conoscenza globale.

Afferma peraltro che i libri in versione cartacea hanno un ciclo di produzione più costoso rispetto a quelli digitali. Conclude infine ridimensionando la presunta correlazione tra l'uso di mezzi informatici e l'abbassamento della vista.

Seguono ulteriori interventi del senatore RUSCONI (*PD*) e della senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) i quali ribadiscono, rispettivamente, la richiesta di precisare che anche la parte digitale degli attuali testi misti possa essere acquistata separatamente e che occorre verificare lo stato della digitalizzazione finora raggiunta.

Il senatore VITA (*PD*) chiarisce che una piena digitalizzazione deve essere accompagnata anzitutto da un investimento cospicuo a monte e pertanto le risorse per l'acquisto dei supporti informatici devono essere garantite dall'Esecutivo al di fuori dal limite di spesa per i libri di testo.

Dissentente il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale ritiene che la soglia massima per le famiglie potrà ridursi a seguito dell'impiego del digitale, che comporta infatti un costo di produzione inferiore per le case editrici. Tali risparmi potranno dunque consentire anche l'acquisto dei *tablet*, il cui onere potrebbe quindi essere incluso nel tetto di spesa.

Il senatore VITA (*PD*) invita quanto meno ad inserire un riferimento affinché vi sia una fase transitoria nella quale non computare gli oneri dei *tablet* nel tetto di spesa. Sottolineando che i cosiddetti nativi digitali hanno ormai pienamente interiorizzato le capacità offerte dall'innovazione tecnologica, ribadisce con forza la necessità di assicurare un sostegno economico per la copertura di tali costi, onde evitare un ulteriore *cultural divide*. Paventa poi il rischio che le case editrici affrontino una situazione di difficoltà in caso di mancato adeguamento.

Il senatore MILONE (*PdL*) fa notare che il passaggio al digitale avverrà di per sé in maniera graduale, tenuto conto della diversità tra le scuole. Dopo aver rammentato le novità della versione mista nell'accezione del provvedimento in esame, segnala che i costi di produzione dei contenuti digitali saranno inevitabilmente in diminuzione. Tuttavia, la permanenza della forma mista potrà comunque garantire un adeguamento per le case editrici.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), riepilogando i termini della discussione, riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, e se ne richiede comunque un'applicazione nel modo che segue: nella condizione di cui alla lettera *a*) si posticipa l'entrata in vigore dell'articolo 11 all'anno 2014-2015, contestualmente ad una opportuna azione formativa dei docenti, progressiva; nella condizione di cui alla lettera *b*) si chiede alla Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché l'aliquota IVA su tutti i prodotti digitali ad uso scolastico sia agevolata al 4 per cento. Egli non ritiene invece di inserire ulteriori condizioni, tenuto conto che la posizione espressa dal senatore Vita – peraltro a suo avviso condivisibile – è risultata minoritaria.

Il senatore RUSCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, anche se avrebbe auspicato quanto meno un'osservazione sulla garanzia che la versione mista attualmente in vigore consenta l'acquisto separato dei contenuti digitali integrativi.

Il senatore VITA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto a titolo personale precisando che si atterrà alle indicazioni del Gruppo solo per disciplina, lamentando una sottovalutazione del tema poc'anzi illustrato.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) manifesta un voto di astensione.

Dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori ASCIUTTI (*PdL*) e PITTONI (*LNP*).

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio schieramento, rivolgendo nuovamente un appello affinché vi sia un atto di coraggio in più verso i cambiamenti introdotti dal digitale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni del Presidente relatore, come riformulato.

La seduta termina alle ore 9,25.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che esso mira a rafforzare le misure sull'innovazione, re-
cendendo anche l'Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell'azione
del Governo e ad accelerare le procedure amministrative attraverso un più
diffuso ricorso alle nuove tecnologie;

valutati in generale positivamente:

1. l'articolo 10, che intende velocizzare il processo di dematerializ-
zazione dei documenti relativi alla scuola e all'università attraverso:

1.1 l'istituzione del fascicolo elettronico dello studente,

1.2 l'accesso in modalità telematica da parte degli atenei alle in-
formazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati
delle università nonché alle banche dati dell'Istituto per la previdenza so-
ciale per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE),

1.3 lo svolgimento con modalità informatiche e telematiche dei
procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di la-
voro del personale del comparto scuola;

2. l'articolo 19, che assegna all'Agenzia per l'Italia digitale (AID)
la promozione di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla
realizzazione dell'Agenda digitale e in conformità al programma europeo
Orizzonte 2020, con lo scopo di promuovere, fra l'altro, la valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative
competenze di ricerca;

3. l'articolo 25 che, tra i requisiti richiesti per la costituzione di
start-up innovative, include le seguenti caratteristiche:

3.1 le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o supe-
riori al 30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della
produzione,

3.2 i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o supe-
riore a un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati
che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso
enti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

4. l'articolo 25, comma 5, relativo all'incubatore certificato di start
up innovative, che può svolgere una valida attività di supporto a tali so-
cietà, atteso che esse sono strutture ad alto grado di fallimento meritorie

tuttavia di un cospicuo apprezzamento sociale proprio per il coraggio di investimento;

5. l'articolo 32, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuove una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative;

6. l'articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere;

considerato che l'adozione dei libri di testo digitali, nei termini previsti dall'articolo 11:

rappresenta una importante novità rispetto a quanto a suo tempo già disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 sotto il profilo dei contenuti. Secondo il suddetto articolo 15, la versione on line dei libri di testo poteva infatti consistere in un mero formato PDF del testo cartaceo, scaricabile da internet, mentre l'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che essa contenga contenuti digitali integrativi, atti a sfruttare appieno le potenzialità interattive delle nuove tecnologie;

non può prescindere dalla considerazione che già l'adozione della versione scaricabile da internet, prevista dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha conosciuto molta diffusione, a testimonianza della difficoltà di assicurare un agevole passaggio al digitale per l'impossibilità di molte case editrici di effettuare i necessari investimenti nell'attuale congiuntura economica;

richiede anche un massiccio investimento di risorse pubbliche nella scuola, affinché tutte le istituzioni scolastiche siano messe nelle condizioni di usufruire delle medesime possibilità;

impone un forte cambiamento nell'approccio all'insegnamento e all'apprendimento e la conseguente adozione di metodologie didattiche innovative, idonee a trarre il massimo beneficio dall'uso delle nuove tecnologie;

comporta l'esigenza di una diffusa alfabetizzazione digitale in particolare dei docenti anche attraverso corsi di formazione preventivi, onde scongiurare i rischi di un cultural divide nella scuola, già fortemente in difficoltà;

esige particolare attenzione affinché non si determini la necessità di stampare tutti i materiali didattici digitali e l'incremento delle spese connesso all'innalzamento della foliazione reale non si scarichi sulle famiglie;

impone dunque un'attenta valutazione sui tempi dell'operazione, anche considerata la delicatezza della fase transitoria ai fini di transitare con successo all'era digitale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all'articolo 10, commi 4 e 8, si reputa necessario uniformare il riferimento all'Anagrafe nazionale degli studenti – e non degli alunni, come erroneamente riportato nel testo – delle scuole superiori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

2. circa il comma 7 dell'articolo 10 che novella l'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si ritiene che la collocazione del nuovo comma 1-*bis* possa determinare dubbi applicativi, per cui occorre chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso si giudicherebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell'articolo 5-bis della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-bis riguardante l'accesso delle università all'Anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati);

e con le seguenti condizioni in ordine all'articolo 11, riguardante i libri scolastici in versione digitale:

a) si ritiene opportuno un passaggio più graduale e progressivo ai nuovi contenuti digitali previsti dall'articolo 11. A tal fine si chiede che nell'anno scolastico 2013-2014 il provvedimento riguardi solo la classe prima della scuola secondaria superiore, dall'anno scolastico successivo investa anche il primo anno della scuola secondaria di primo grado e, dal 2015-2016, le classi quarte della scuola primaria;

b) si segnala infine che l'aliquota IVA sui prodotti digitali resta fissata al 21 per cento, mentre l'editoria scolastica gode dell'agevolazione al 4 per cento. Si raccomanda perciò di trovare le risorse necessarie per abbassarla, ovvero di tenere conto di tale discrasia nel decreto ministeriale di fissazione del limite massimo di spesa per l'acquisto dei libri di testo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che esso mira a rafforzare le misure sull'innovazione, re-
cendendo anche l'Agenda digitale europea, ritenuta una priorità dell'azione
del Governo e ad accelerare le procedure amministrative attraverso un più
diffuso ricorso alle nuove tecnologie;

valutati in generale positivamente:

1. l'articolo 10, che intende velocizzare il processo di dematerializ-
zazione dei documenti relativi alla scuola e all'università attraverso:

1.1 l'istituzione del fascicolo elettronico dello studente,

1.2 l'accesso in modalità telematica da parte degli atenei alle in-
formazioni disponibili nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati
delle università nonché alle banche dati dell'Istituto per la previdenza so-
ciale per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE),

1.3 lo svolgimento con modalità informatiche e telematiche dei
procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di la-
voro del personale del comparto scuola;

2. l'articolo 19, che assegna all'Agenzia per l'Italia digitale (AID) la
promozione di progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla
realizzazione dell'Agenda digitale e in conformità al programma europeo
Orizzonte 2020, con lo scopo di promuovere, fra l'altro, la valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici e la presenza sul territorio di significative
competenze di ricerca;

3. l'articolo 25 che, tra i requisiti richiesti per la costituzione di *start-
up* innovative, include le seguenti caratteristiche:

3.1 le spese per ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al
30 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione,

3.2 i dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore a
un terzo, devono essere dottori di ricerca, dottorandi o laureati che ab-
biano svolto da almeno tre anni attività di ricerca certificata presso enti
di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

4. l'articolo 25, comma 5, relativo all'incubatore certificato di *start
up* innovative, che può svolgere una valida attività di supporto a tali so-
cietà, atteso che esse sono strutture ad alto grado di fallimento meritorie
tuttavia di un cospicuo apprezzamento sociale proprio per il coraggio di
investimento;

5. l'articolo 32, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dello sviluppo economico, promuove una campagna di sensibilizzazione nelle scuole superiori, negli istituti tecnici superiori e nelle università per diffondere una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative;

6. l'articolo 34, comma 20, secondo cui a decorrere dal 2013 gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Garibaldi, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del Vittoriano a Roma sono versati nel bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini di una migliore valorizzazione e fruizione di dette opere;

considerato che l'adozione dei libri di testo digitali, nei termini previsti dall'articolo 11:

– rappresenta una importante novità rispetto a quanto a suo tempo già disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008 sotto il profilo dei contenuti. Secondo il suddetto articolo 15, la versione *on line* dei libri di testo poteva infatti consistere in un mero formato PDF del testo cartaceo, scaricabile da internet, mentre l'articolo 11 del decreto-legge in esame dispone che essa contenga contenuti digitali integrativi, atti a sfruttare appieno le potenzialità interattive delle nuove tecnologie;

– non può prescindere dalla considerazione che già l'adozione della versione scaricabile da *internet*, prevista dall'articolo 15 del decreto-legge n. 112 del 2008, non ha conosciuto molta diffusione, a testimonianza della difficoltà di assicurare un agevole passaggio al digitale per l'impossibilità di molte case editrici di effettuare i necessari investimenti nell'attuale congiuntura economica;

– richiede anche un massiccio investimento di risorse pubbliche nella scuola, affinché tutte le istituzioni scolastiche siano messe nelle condizioni di usufruire delle medesime possibilità;

– impone un forte cambiamento nell'approccio all'insegnamento e all'apprendimento e la conseguente adozione di metodologie didattiche innovative, idonee a trarre il massimo beneficio dall'uso delle nuove tecnologie;

– comporta l'esigenza di una diffusa alfabetizzazione digitale in particolare dei docenti anche attraverso corsi di formazione preventivi, onde scongiurare i rischi di un *cultural divide* nella scuola, già fortemente in difficoltà;

– esige particolare attenzione affinché non si determini la necessità di stampare tutti i materiali didattici digitali e l'incremento delle spese connesso all'innalzamento della foliazione reale non si scarichi sulle famiglie;

impone dunque un'attenta valutazione sui tempi dell'operazione, anche considerata la delicatezza della fase transitoria ai fini di transitare con successo all'era digitale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. quanto all'articolo 10, commi 4 e 8, si reputa necessario uniformare il riferimento all'Anagrafe nazionale degli studenti – e non degli alunni, come erroneamente riportato nel testo – delle scuole superiori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

2. circa il comma 7 dell'articolo 10 che novella l'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, si ritiene che la collocazione del nuovo comma 1-*bis* possa determinare dubbi applicativi, per cui occorre chiarire se la disposizione si riferisce ai soli studenti universitari che accedono a corsi di laurea a numero programmato o alla totalità degli studenti universitari interessati alla riduzione dei contributi; in tale ultimo caso si giudicherebbe più opportuna una diversa collocazione normativa (ad esempio, nell'articolo 5-*bis* della medesima legge, che peraltro contempla già un comma 1-*bis* riguardante l'accesso delle università all'Anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati);

e con le seguenti condizioni in ordine all'articolo 11, riguardante i libri scolastici in versione digitale:

a) si ritiene necessario che il passaggio ai nuovi contenuti digitali previsti dall'articolo 11 avvenga a partire dall'anno scolastico 2014-2015, contestualmente ad una opportuna e specifica azione formativa dei docenti, e sia progressivo;

b) si chiede alla Commissione di merito di sollecitare il Governo affinché l'aliquota IVA su tutti i prodotti digitali ad uso scolastico sia agevolata al 4 per cento.

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 293

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 9,25 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria

388^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B) *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 16 ottobre scorso, con il prosieguo della discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), al di là dei profili più direttamente di ordine sanitario, intende soffermarsi sugli aspetti sociali e valoriali sottesi alla iniziativa legislativa in esame, la cui trattazione ha contraddistinto l'attuale legislatura. In particolare, desta preoccupazione la rottura del rapporto fiduciario tra il paziente ed il medico, rottura tanto più grave in una fase delicata e drammatica qual è quella conclusiva dell'esistenza. In tale ambito, invece, sarebbe stato necessario nutrire il massimo rispetto nei confronti di quella vera e propria zona grigia che circonda le decisioni che devono essere assunte.

Peraltro, reputa che l'intero dibattito sul cosiddetto biotestamento sia viziato da forzature ideologiche in quanto non spetta alla sfera politica decidere sui limiti della vita, in un senso o nell'altro. Se mai compito del legislatore è quello di individuare una procedura o favorire il contesto

che permetta a ciascuno di autodeterminarsi liberamente, offrendo cioè a tutti i cittadini italiani le medesime condizioni, in primo luogo materiali, per poter esercitare concretamente la propria libertà di scelta.

Pur essendo personalmente vicino ad una ispirazione cattolica e democratica, ritiene che non esistano valori non negoziabili dal momento che la fede, nella sua connotazione universalistica, non può essere contaminata di fronte alle decisioni che caratterizzano l'agone politico; se così non fosse, la stessa fede ne verrebbe sminuita.

Alla luce di tali considerazioni, reputa auspicabile che quantomeno si possa tornare a ragionare sul disegno di legge licenziato dal Senato, in quanto la successiva lettura da parte della Camera dei deputati ha comportato una serie di peggioramenti, nel senso in precedenza richiamato.

Ad avviso del senatore PARDI (*IdV*) il disegno di legge, come modificato dalla Camera, risulta fortemente peggiorato, in primo luogo perché non corregge uno dei vizi più evidenti dell'articolato, quando all'articolo 1, si ribadisce che la tutela della vita umana rappresenta un diritto indisponibile. A suo giudizio, si tratta di un concetto forzato ed inadeguato rispetto alla natura della legge, costituendo peraltro un'affermazione che imprime il segno di una volontà superiore al soggetto. Se infatti quest'ultimo è privato della disponibilità della propria vita non resta che o lo Stato etico o lo Stato teocratico, figure entrambe che si allontanano dallo Stato liberale. Peraltro, la stessa indisponibilità della vita contrasta con il diritto al rifiuto e alla sospensione delle cure, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, norma che, stabilendo che la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, prevede un confine invalicabile per il legislatore. Sotto quest'aspetto il disegno di legge è esposto a un forte rischio di incostituzionalità, rispetto al citato articolo 32 della Costituzione, alla cui stesura contribuì l'onorevole Aldo Moro, il quale ebbe a dichiarare che quel limite in precedenza richiamato si rendeva necessario per non far cadere il legislatore nella tentazione dell'onnipotenza.

Nel merito dell'articolato la nuova stesura dell'articolo 2 introduce la predominanza del medico, così incidendo sul diritto soggettivo di malati e suoi famigliari, oltre a distorcere l'alleanza terapeutica.

Dall'articolo 3, comma 1, scompare la figura del fiduciario, ledendo il diritto del soggetto ad essere rappresentato, mentre nel comma 4 del medesimo articolo, tramite un artificio lessicale, si sottrae la nutrizione e l'idratazione alla volontà del malato. L'articolo 4, al comma 2, stabilisce che eventuali dichiarazioni di intenti o orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme previste dal disegno di legge non hanno valore e non sono utilizzabili: si tratta di una formulazione proibitiva che è introdotta in un contesto nel quale invece andrebbe pienamente riconosciuta la libertà positiva non solo del paziente ma anche del medico che deve poter valutare la volontà del malato, in qualunque forma o modo in cui essa si manifesta. Appare poi significativo che all'articolo 7 non compaia più il concetto di volontà del soggetto, ma quello di un suo mero orientamento.

Esprime quindi l'auspicio che tale disegno di legge non sia approvato, potendo al limite restare come un tentativo esplorativo, la versione estrema in ordine alla trattazione della disciplina del fine vita. Peraltro, al termine della legislatura, ritiene che le Assemblee elettive dovrebbero manifestare maggiore saggezza nell'affrontare tematiche così complesse e delicate.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge in esame che risulta contrario al diffuso sentire dell'opinione pubblica, non rispettando la volontà della persona sulle decisioni inerenti la propria vita. Nel rilevare come lo stesso titolo del disegno di legge sia contraddetto dalle norme successive, emerge una versione normativa più restrittiva che nega al malato l'efficacia delle proprie dichiarazioni, accrescendo a dismisura il ruolo ed il peso del medico.

Rispetto poi ad una questione cruciale, qual è quella del mantenimento della alimentazione ed idratazione, il testo licenziato dalla Camera comporta un arretramento rispetto a quello approvato dal Senato, poiché in pratica, diventa obbligatorio il mantenimento delle stesse; si restringe la platea dei destinatari attraverso la nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 3, mentre il diritto all'autodeterminazione del soggetto subisce un'ulteriore lesione per effetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2.

Il disegno di legge in esame risulta poi distante rispetto ai principi costituzionali che si ricavano dall'articolo 32 della Costituzione soprattutto laddove si evince che lo Stato non deve invadere la sfera privata della persona: il rispetto della dignità della persona umana e dell'autodeterminazione del soggetto a sottoporsi o meno a determinati trattamenti sanitari rischiano di essere messi in pericolo qualora tale testo diventasse legge. Alla luce di tali considerazioni, del resto, è facile prevedere che qualora approvato, l'articolato si dimostrerà inapplicabile e disumano, seguendo la sorte di un'altra legge, la n. 40 del 2004, che sul tema altrettanto delicato, qual è quello della procreazione medicalmente assistita, è stato smantellato dalle sentenze dei tribunali ordinari, della Corte costituzionale e da ultimo della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il cosiddetto biotestamento nella versione trasmessa dalla Camera dei deputati, impone una coazione alla vita di stampo autoritario, non cogliendo le implicazioni che nascono dalla sempre più stretta relazione tra scienza, progressi della tecnologia e naturalità della vita. Con il termine biopolitica, infatti, si intende proprio affermare la pretesa della politica di interferire sulla vita stessa della persona, la quale è obbligata a restare prigioniera della tecnica e delle macchine. Per tali motivi, va introdotto un limite alla pervasività della tecnica in modo che non si neghi la dignità e la libertà umana, tanto più sacre nella fase conclusiva dell'esistenza.

A tale riguardo, sono assai significative le seguenti parole del cardinale Carlo Maria Martini: «Senz'altro il progresso medico è assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano, richiedono un supplemento di saggezza

per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona. È di grandissima importanza, in questo contesto, distinguere tra eutanasia e astensione dall'accanimento terapeutico, due termini spesso confusi. La prima si riferisce a un gesto che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte; la seconda consiste nella "rinuncia all'utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo". Evitando l'accanimento terapeutico »non si vuole procurare la morte: si accetta di non poterla impedire« assumendo così i limiti propri della condizione umana mortale. Il punto delicato è che per stabilire se un intervento medico è appropriato non ci si può richiamare a una regola generale quasi matematica, da cui dedurre il comportamento adeguato, ma occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete – anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite – di valutare se le cure che gli vengono proposte, in tali casi di eccezionale gravità, sono effettivamente proporzionate».

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito delle discussioni generali ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 22 novembre 2012

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

109^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (n. COM (2012) 584 definitivo): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 13^a Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione (n. COM (2012) 576 definitivo): esame e rinvio;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. COM (2012) 595 definitivo): esame e rinvio;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (n. COM (2012) 628 definitivo): esame e rinvio.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione dei rappresentanti della Sisal S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il dott. Giovanni Emilio Maggi, direttore delle relazioni istituzionali, il dott. Marco Migliorisi, responsabile del servizio amministrazione e finanza, l'avv. Claudio Sverzellati, responsabile del servizio legale business ed assicurazioni, il dott. Giuseppe Fiore, funzionario responsabile delle relazioni istituzionali, e la dott.ssa Maria Grazia Camerlengo, consulente di Sisal.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola al dottor Giovanni Emilio MAGGI e al dott. Marco MIGLIORISI, che svolgono due distinte relazioni al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, e i deputati Giampaolo FOGLIARDI (*PD*) e Gianluca FORCOLIN (*LNP*).

Il dott. Giovanni Emilio MAGGI, il dott. Marco MIGLIORISI e l'avv. Claudio SVERZELLATI rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 500

Il PRESIDENTE ricorda che all'ordine del giorno della Commissione vi è l'esame, per il parere al Governo, dello schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (atto del Governo n. 500).

In allegato al resoconto della seduta del 7 novembre è stata pubblicata la proposta di parere favorevole, con osservazioni, che i due relatori, senatore Garavaglia e onorevole La Forgia, hanno formulato, anche tenendo conto del parere del Consiglio di Stato, del Consiglio della magistratura militare, nonché delle osservazioni e dei rilievi delle Commissioni difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Nessuna proposta di modifica o di integrazione è stata avanzata dai componenti della Commissione, cui tale proposta è stata sottoposta.

Comunica inoltre di avere registrato, in via informale, un sostanziale e generalizzato consenso dei Gruppi parlamentari sulla proposta dei relatori.

L'onorevole TORRISI (*PdL*) interviene per confermare il consenso del suo Gruppo alla proposta formulata dai relatori.

Anche l'onorevole LOVELLI (*PD*) si associa nel giudicare favorevolmente la proposta dei relatori, che si inserisce nell'opera di perfezionamento del riassetto dell'ordinamento militare cui hanno contribuito sia i provvedimenti correttivi sia l'attività consultiva della Commissione. Conclude rammentando l'esigenza di garantire il carattere non innovativo delle modifiche introdotte con tali interventi.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9, riprende alle ore 9,10.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione non è in numero legale per esaminare, in sede consultiva su atti del Governo, il provvedimento all'ordine del giorno. Ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 500 scadeva il 7 ottobre, che la Commissione ha usufruito della proroga del termine fino al 27 ottobre scorso e che il Governo aveva dato la propria disponibilità ad attendere il parere anche oltre tale data; prende atto, tuttavia, delle difficoltà della Commissione nel raggiungere il *quorum* richiesto per esaminare il provvedimento e votare la proposta di parere dei relatori, anche a causa dei concomitanti impegni derivanti dai lavori parlamentari. Avverte pertanto che comunicherà al Governo che la Commissione non sarà più convocata per l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo del codice dell'ordinamento militare all'ordine del giorno oltre la data odierna, e che trasmetterà al Governo, in spirito di collaborazione, la proposta di parere dei relatori – unitamente alle osservazioni e ai rilievi delle Commissioni difesa di Camera e Senato che ne costituiscono parte integrante – sulla quale si è registrato un sostanziale, diffuso consenso.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Giovedì 22 novembre 2012

Plenaria
186^a Seduta

Presidenza del Presidente
Ignazio MARINO

Intervengono il dottor Giancarlo Sassoli, già direttore generale della AUSL 12 Viareggio; il dottor Marco Arganini, responsabile della U.O.C. di Chirurgia del presidio ospedaliero «Versilia»; il dottor Stefano Buzzigoli, direttore U.O.C. Anestesia-Rianimazione del presidio ospedaliero «Versilia».

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide, inoltre, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Audizione di persone informate su un evento avverso occorso presso il presidio ospedaliero «Versilia» di Lido di Camaiore (LU)

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno, ponendo in rilievo le ragioni che, nell'occasione, hanno indotto la Commissione a svolgere approfondimenti in merito ad una specifica vicenda sanitaria. In particolare, sottolinea come l'interesse dell'inchiesta parlamentare si appunti sulla individuazione di eventuali indicazioni di

portata generale, eventualmente desumibili dalla ricostruzione dei fattori che hanno determinato l'evento avverso in esame.

Il dottor Marco ARGANINI, il dottor Stefano BUZZIGOLI e il dottor Giancarlo SASSOLI svolgono distinte relazioni, soffermandosi sugli aspetti di rispettiva competenza della vicenda sanitaria oggetto di approfondimento.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori MASCIPELLI e BIONDELLI e il PRESIDENTE.

Il dottor ARGANINI e il dottor SASSOLI rispondono alle domande ad essi rivolte.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.